

Assicurazione di Responsabilità Ambientale per operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Responsabilità ambientale operazioni di carico e scarico effettuate presso terzi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la Responsabilità Civile del rischio da inquinamento ambientale e si rivolge ad aziende che effettuano, presso terzi, operazioni con mezzi meccanici di carico e scarico di merci, materiali e sostanze inquinanti o potenzialmente pericolose per l'ambiente.



Che cosa è assicurato?

Premessa

Danno ambientale è "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima: habitat naturali, acque, terreno" (Art. 300 Parte VI D.Lgs. 152/2006).

Il Ministero dell'ambiente impone l'obbligo di intervento in capo al responsabile tramite ordinanza esecutiva.

Il prodotto prevede le seguenti garanzie.

- ✓ **Danni a terzi** - La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:
 - a) morte e lesioni personali;
 - b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
 - c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.
- ✓ **Bonifica e danno ambientale** - La Compagnia rimborsa le spese per:
 - a) gli interventi di bonifica;
 - b) il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento, con il sottolimito indicato nella scheda di polizza.

La Compagnia ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.



Che cosa non è assicurato?

Ai fini della copertura, non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- ✗ i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal codice civile.



Ci sono limiti di copertura?

Limiti di risarcimento

- ! Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.

Scoperto – Franchigia

- ! Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del/una franchigia fissa ed assoluta per sinistro puntualmente indicato nella scheda di polizza.

Pluralità di autori del danno

- ! Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Compagnia rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nei paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera).



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato esclusivamente per durata annuale con "tacito rinnovo", pertanto la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di assicurazione.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza annuale

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.